



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona della **dr. ssa Maria Gabriella ZIMPO** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **63115/2020** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 6/12/2023 e promosso da:

I.B.L. BANCA S.P.A., con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma – (P. IVA di Gruppo 14994571009), iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Fascia (C.F. [REDACTED]) con studio in via [REDACTED], giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;

[REDACTED] **RICORRENTE**

Contro

[REDACTED] **Giovanni**, (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il 28.03.1961, e per esso, quale mandataria in forza di procura, **Conserf S.r.l.s.**, con sede in Via Sicilia 50 – 00187 (Roma) – P.IVA 15374991006 e, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio (Rm) alla Via Pantano, 8 presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Fina, (C.F. FNIGRG84H08L049F), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;

[REDACTED] **RESISTENTE**

OGGETTO: Spese *up front* e *recurring* - Accertamento negativo

CONCLUSIONI:

per la parte ricorrente: “*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande di IBL Banca Spa accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. accertare e dichiarare, con efficacia costitutiva ex art. 34 c.p.c, la non applicabilità, al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11/09/ 2019 nella causa C-383/2018; 2. accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con la Legge*

Concludendo sul punto si deve confermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento in regime finanziario composto implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto.

Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

2) dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 3 di cui al contratto di mutuo contro cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio n. 611107 del 21/01/2014;

3) accoglie la domanda riconvenzionale di accertamento spiegata da parte resistente, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di ██████████ Giovanni alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa, ivi inclusi quelli *up front* comprensivi dei costi di intermediazione, il tutto determinato secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*, in Euro 3.271,80, oltre interessi dalla domanda al saldo;

4) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di Euro 5.199,40 in ragione della mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi per l'estinzione anticipata del rapporto;

3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte resistente, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, li 21/03/2024

Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo